



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2011 N. 53

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 2011, N. 53

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE **PAOLA GIORGI**

Consiglieri segretari **Moreno Pieroni e Franca Romagnoli**

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,45, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **RELAZIONE n. 9** della VI Commissione assembleare permanente, concernente: **"Partecipazione della Regione Marche al meccanismo di "Allarme rapido - early warning" ai sensi del protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea - proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"**.

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione ad iniziativa della VI Commissione assembleare e **la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la proposta di risoluzione**, nel testo che segue:



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2011 N. 53

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

VISTI

- la legge 4 febbraio 2005, n. 11, "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari", che disciplina all'articolo 5 la partecipazione delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome alla formazione del diritto dell'Unione europea;
- la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie", che disciplina l'istituto della partecipazione della Regione Marche alla formazione del diritto dell'Unione europea;
- l'art. 12 del trattato sull'Unione europea, che riconosce il contributo dei Parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione;
- il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina la procedura di “early warning”, in base alla quale le istituzioni dell'Unione europea trasmettono una proposta di atto normativo da essi adottata ai Parlamenti nazionali, in modo tale che questi possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio di sussidiarietà;
- l'art. 6 del Protocollo sopra richiamato, che prevede espressamente il coinvolgimento dei Parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei Parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;
- la propria Risoluzione sul rafforzamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla partecipazione al processo di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e alla applicazione del principio di sussidiarietà enunciato nel protocollo n. II allegato al Trattato di Lisbona, approvata l'8 giugno 2010;
- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

PREMESSO che

- il principio di sussidiarietà, enunciato dall'art. 5 del Trattato sull'Unione europea, è lo strumento che garantisce il corretto esercizio delle competenze attribuite all'Unione e agli Stati membri;



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2011 N. 53

- la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto del principio di sussidiarietà e di esercizio di governance multilivello;
- la normativa in materia di efficienza energetica oggetto della proposta di direttiva (COM 2011 370 def.) è riconducibile alla competenza legislativa concorrente delle Regioni;
- la proposta di direttiva è finalizzata a stabilire un quadro normativo comune per gli Stati membri dell'Unione europea per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'UE di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20% entro il 2020 e si inserisce nell'ambito delle iniziative normative di sostegno alla realizzazione dei contenuti della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. In questo senso, riprende alcuni principi già contenuti in precedenti direttive europee del 2004 e del 2006. Secondo le valutazioni della Commissione UE, che ha formulato la proposta, questa avrà una incidenza positiva anche sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia in Europa, contribuirà a mitigare i cambiamenti climatici e avrà effetti positivi sia sui singoli cittadini, per i quali ci si aspetta una diminuzione del costo dell'energia, che sull'economia europea nel suo complesso, dal momento che un recupero in termini di efficienza energetica e di risparmio di risorse dovrebbe migliorare la competitività dell'industria europea, anche sotto il profilo dell'ottenimento di un ruolo di leadership per quanto riguarda le tecnologie del settore dell'efficienza energetica stessa. Le disposizioni contenute nella proposta si rivolgono in particolare al settore pubblico e alle imprese attive nel settore energetico;
- l'art. 3 della proposta prevede che gli Stati membri fissino un obiettivo nazionale di efficienza energetica, “espresso sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria nel 2020”. La valutazione circa la concreta fattibilità del raggiungimento di questo obiettivo dovrebbe essere effettuata dalla Commissione europea entro il 30 giugno 2014. In base a questa valutazione, la Commissione europea potrebbe presentare una proposta legislativa che fissi obiettivi obbligatori a livello nazionale.
- la proposta di direttiva (art. 4) introduce inoltre l'obbligo di ristrutturazione degli immobili di proprietà degli enti pubblici, al fine di rispettare “almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro”; la ristrutturazione dovrà riguardare, a partire dal 1° gennaio 2014, almeno il 3% della superficie totale degli immobili di proprietà degli enti pubblici. Per perseguire questo obiettivo la proposta di direttiva prevede altresì che entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e pubblicano un inventario degli edifici di proprietà degli enti pubblici indicando la superficie in m² e la prestazione energetica di ciascun edificio;



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2011 N. 53

- l'art. 7 disciplina i c.d. audit energetici, finalizzati a verificare l'efficienza energetica di un edificio; in particolare, si propone di introdurre entro il 30 giugno 2014 l'obbligo per le grandi imprese di sottoporsi ad audit energetico almeno ogni tre anni mentre la misura resterebbe facoltativa per le famiglie e le piccole e medie imprese, cui è rivolto un "incoraggiamento" in tal senso privo però di effetti vincolanti;

VALUTATA la rilevanza della proposta di atto legislativo europeo - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - in relazione all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'art. 5, del trattato UE, con particolare riguardo a quanto affermato circa il ruolo che gli enti pubblici nazionali, regionali e locali potranno svolgere per perseguire l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici (cfr. il considerando 14 della proposta);

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

Definizioni. L'art. 2 della proposta di direttiva contiene una serie di definizioni. In particolare, il punto 12 definisce l'audit energetico come la "procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici ..."; sarebbe utile precisare che l'audit energetico riguarda tanto gli edifici pubblici che quelli privati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 (enti pubblici) e dall'art. 7 (audit energetici e sistemi di gestione dell'energia).

Estensione dei requisiti di efficienza energetica. Come accennato, dalla valutazione di impatto che accompagna la proposta di direttiva emerge chiaramente che l'introduzione di misure vincolanti consentirà di raggiungere l'obiettivo del risparmio del 20% di energia primaria. In particolare, si evidenzia che i risparmi ottenuti in campo energetico possono liberare risorse finanziarie che possono essere investite in misure di sostegno alla crescita mentre sul fronte dei cittadini il recupero di efficienza energetica determinerà bollette meno costose. La proposta si riferisce prioritariamente al settore pubblico e a quello delle imprese energetiche. E' la stessa Commissione europea a riconoscere che le misure prese in considerazione dalla proposta di direttiva potranno diminuire il deficit energetico dei Paesi dell'Unione. A fronte di ciò e in assenza di effetti negativi, stando a quanto contenuto nella valutazione di impatto promossa dalla Commissione europea, appare auspicabile estendere i requisiti di efficienza energetica anche ad altri settori, anche per evitare che la previsione di un onere obbligatorio solo su determinati settori



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2011 N. 53

produca indirettamente un effetto distorsivo sulla concorrenza. La medesima considerazione riguarda l'art. 7 che disciplina gli audit energetici, obbligatori solo per le grandi imprese. Ampliare l'ambito di applicazione dell'art. 7 anche alle piccole e medie imprese e a tutti gli edifici, siano essi pubblici o privati, consoliderebbe infatti il raggiungimento dell'obiettivo del risparmio energetico. L'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 7 dovrebbe essere graduale (con target annuali progressivamente più elevati, fino al raggiungimento del 100% nel 2020) e soprattutto dovrebbe essere accompagnato dalla previsione di strumenti di sostegno pubblico, che dovrebbero essere previsti nell'ambito dei finanziamenti del prossimo periodo di programmazione dei fondi europei. La previsione espressa nel testo della proposta del rapporto tra obiettivi energetici (disciplinati nella proposta di direttiva) e gli ambiti di intervento della politica di coesione garantirebbe la coerenza tra le finalità della proposta e i contenuti di Europa 2020, con particolare riguardo all'iniziativa Faro specificatamente riservata alla promozione di un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse.

Si segnala infine che il contenuto dell'art. 7, paragrafi 1 e 2, non risulta molto chiaro. Qualora si ritenesse di non estendere l'obbligo di audit a tutte le imprese, sarebbe comunque preferibile che il paragrafo 2 contenesse un rinvio espresso alle grandi imprese piuttosto che un rinvio alle “imprese che non rientrano nel secondo comma del paragrafo 1”.

Interventi di ristrutturazione energetica degli edifici pubblici. A fronte delle difficoltà economiche che stanno interessando alcuni Stati membri e delle misure nazionali richieste anche a livello europeo per garantire il rientro da un livello di deficit eccessivo, che determina una situazione di obiettiva instabilità anche nei confronti della moneta unica, si ritiene che l'UE dovrebbe prevedere misure specifiche di sostegno agli investimenti da parte degli enti pubblici. Al pari di quanto osservato per l'estensione delle misure di audit energetico e tenuto conto dei legami tra la Strategia Europa 2020 e le nuove prospettive di bilancio illustrate nella Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 – COM (2011) 500 def – si ritiene che un sostegno a questo tipo di investimenti potrebbe essere garantito anche dalla nuova politica di coesione post 2013 (Cfr. al riguardo il considerando n. 33 della proposta di direttiva). Il contributo della politica di coesione potrebbe affiancarsi ai fondi previsti dal Fondo europeo per l'efficienza energetica.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere che gli investimenti effettuati dagli enti pubblici non siano considerati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, proprio in considerazione del fatto che gli effetti degli interventi di riqualificazione ed efficientamento andrebbero proprio ad alleggerire le spese di gestione energetiche degli enti stessi.



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2011 N. 53

Raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica. Il timing proposto dalla Commissione sembra non del tutto coerente con le considerazioni contenute al punto 1.1 della Relazione (Motivazioni e obiettivi della proposta) dalle quali emerge chiaramente che gli Stati membri, senza disposizioni vincolanti, non raggiungeranno nel 2020 gli obiettivi fissati con la Strategia Europa 2020. In base a questa considerazione la Commissione UE ha presentato a marzo 2011 un nuovo piano di efficienza energetica (PEE) e ha proposto l'adozione di misure obbligatorie.

Tenuto conto che la proposta di direttiva non sarà approvata prima della fine del 2011 e che verosimilmente le misure nazionali non entreranno in vigore prima della fine del 2012, rinviare al 2014 il momento per stabilire se e in che misura proporre l'adozione di una normativa vincolante appare rischioso sotto il profilo del conseguimento del risultato. Se poi, come afferma la Commissione UE, a questo risultato corrispondono dei vantaggi sia per il sistema delle imprese che per i cittadini non si comprende il motivo (che non sia esclusivamente di ordine politico) di un simile rinvio. Pertanto, si ritiene auspicabile individuare delle percentuali di progressivo adeguamento ai target fissati per il 2020 fin dalla scadenza del termine previsto per il recepimento della direttiva da parte degli Stati.

Si ritiene altresì strategico, al fine del conseguimento degli obiettivi individuati attraverso la Strategia Europa 2020, individuare degli indicatori europei comuni legati all'efficienza energetica capaci di agevolare il monitoraggio, la misura e l'incentivazione dei risparmi energetici conseguiti. Ad oggi, soprattutto in ambito di riqualificazioni nel settore edilizio, nonostante lo strumento della certificazione energetica, risulta difficile misurare e quantificare realmente e nel tempo i risultati ottenuti in termini energetici. Difatti, a differenza delle fonti rinnovabili che producono energia (quantificata in kWh_{elettrici}), gli interventi di efficientamento energetico producono risparmi di energia: se fossero noti, ad esempio, i kWh_{termici} risparmiati per le diverse tipologie di intervento o per determinate scelte impiantistiche, sarebbe possibile legare agli stessi un incentivo economico, anche simbolico ma sicuramente incisivo, soprattutto nelle fasi iniziali di penetrazione delle nuove tecnologie per l'efficienza energetica".

Le osservazioni contenute nella presente risoluzione, che ne costituiscono parte integrante, sono inviate:

- alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché alle relative Commissioni di merito e competenti in materia di affari europei, al fine dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2011 N. 53

- di proporzionalità allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea;
- al Ministro per le politiche europee;
 - alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, affinché abbia la massima diffusione tra le Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.

IL VICE PRESIDENTE

Paola Giorgi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli